

*COMUNE DI MANIAGO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL MANIAGHESE
SERVIZIO COMMERCIO
Comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Vivaro*

Piano comunale di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica e di disciplina per il rilascio delle autorizzazioni

Adottato con deliberazione consiliare n. 21 del 25/02/2010

Esecutivo in data 01/04/2010

Articolo 1.

Oggetto.

Il presente Piano costituisce il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica del Comune di Maniago.

Esso ha vigore sull'intero territorio comunale.

Articolo 2.

Suddivisione del territorio comunale in zone di Piano.

Ai fini del presente Piano ed ai sensi dell'articolo 60 della L.R. 29/2005, il territorio comunale viene suddiviso in sei zone come di seguito riportate:

numero	zona	Caratteristica di zona
1	Campagna – Dandolo	C. Area periferica
2	Fratta – Colvera	C. Area periferica
3	Centro	B. Centro urbano
4	Sud Ferrovia	B. Area intermedia tra centro e periferia
5	Maniago di Mezzo	B. Area intermedia tra centro e periferia
6	Maniagolibero	B. Area intermedia tra centro e periferia

Sono esclusivi i punti vendita previsti in questo Piano che sono tenuti alla vendita di quotidiani e periodici con la sola eventuale aggiunta di prodotti complementari di cui all'art. 60 comma 2 della L.R. 29/05.

Secondo gli usi locali i punti esclusivi di vendita della stampa quotidiana e periodica hanno titolo ad esercitare la vendita dei seguenti prodotti complementari:

- Articoli di cartoleria e cancelleria;
- Tessere prepagate per servizi vari;
- Libri, articoli di audio e video, cd musicali, giocattoli, articoli per l'igiene e la cura della persona;
- Carte geografiche, stradali e catastali, mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto;
- Pellicole fotografiche e similari;
- Batterie.

Si definiscono non esclusivi quegli esercizi di cui all'art. 56 comma 2 della L.R. 29/05 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani dei soli periodici ovvero di entrambi.

Articolo 3.

Autorizzazione per attività di vendita.

L'attività di vendita, sia che riguardi esercizi esclusivi che non, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune.

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- ⇒ i centri commerciali al dettaglio e i complessi commerciali;
- ⇒ le rivendite di generi di monopolio;
- ⇒ le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- ⇒ gli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a);
- ⇒ gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;

⇒ gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Articolo 4. Esenzione dall'autorizzazione.

Non è necessaria alcuna autorizzazione per:

- ⇒ la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, Comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;
- ⇒ la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- ⇒ la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;
- ⇒ la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- ⇒ la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- ⇒ la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;
- ⇒ la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Articolo 5. Esercizi non esclusivi.

Negli esercizi non esclusivi la vendita di quotidiani o periodici è strettamente correlata ad attività già esistenti. Conseguentemente, il soggetto titolare di una di dette attività, qualora ottenga l'autorizzazione per l'attivazione di un punto non esclusivo di vendita di giornali o periodici ne può cedere la gestione a terzi, come ramo d'azienda.

La stessa attività di vendita di giornali o periodici non può essere trasferita di sede, indipendentemente da quella alla quale inerisce, in quanto ciò farebbe venir meno quel legame funzionale che permette di rilasciare autorizzazioni per dar vita a punti di vendita qualificati come "non esclusivi".

Articolo 6. Rilascio autorizzazione.

La programmazione sulla diffusione della stampa non contempla la previsione di rigidi parametri facendo così venire meno l'utilità di fissare criteri per il rilascio di autorizzazioni.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata apposita domanda indirizzata al Comune e contenente, oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale se società) e dell'indirizzo del richiedente, la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della L.R. 29/05, l'indicazione della nazionalità, nonché della superficie necessaria per l'esercizio dell'attività.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse ad esecutività del presente piano.

Le autorizzazioni non sono soggette a limiti numerici.

La vendita di prodotti complementari viene esercitata nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 co. 2 della L.R. n. 29/2005; inoltre, essa non è incompatibile con l'attivazione della vendita dei settori merceologici ordinari.

Articolo 7. Superficie minima delle rivendite.

La superficie minima degli esercizi esclusivi è stabilita in mq 20.

La superficie minima degli esercizi non esclusivi è stabilita in mq 5.

**Articolo 8.
Revoca delle autorizzazioni.**

L'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste può essere revocata qualora il titolare:

- ⇒ Non attivi la rivendita entro un anno dalla comunicazione di accoglimento della domanda salvo eventuali proroghe concesse in relazione a casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato;
- ⇒ Sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore a dodici mesi in assenza di autorizzazione alla sospensione ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi la rivendita;
- ⇒ Non risulti più provvisto dei requisiti previsti dall'articolo 5 della L.R. 29/05.

**Articolo 9.
Distribuzione automatica.**

La vendita di giornali e riviste tramite distributori automatici è soggetta alla disciplina di cui alla L.R. 29/05 qualora i distributori automatici non siano connessi ad una rivendita già esistente.

**Articolo 10.
Commercio su aree pubbliche e occupazione di suolo pubblico.**

Nel territorio comunale può essere rilasciata una sola autorizzazione per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici su aree pubbliche, sia in forma esclusivamente itinerante, sia con posteggio fisso.

La vendita di giornali e riviste in forma ambulante è soggetta alla disciplina di cui alla L.R. 25/2009.

Per la collocazione su suolo pubblico o di uso pubblico di un chiosco da destinarsi alla rivendita di giornali e riviste, il richiedente deve ottenere regolare concessione edilizia dal Sindaco.

La domanda potrà essere accolta qualora non sussistono impedimenti connessi con la sicurezza stradale o di tipo estetico-architettonico.

**Articolo 11.
Orari.**

La fascia oraria giornaliera, nell'ambito della quale le rivendite possono rimanere aperte, è fissato dalle ore cinque alle ore ventiquattro.

La comunicazione di chiusura temporanea per ferie deve essere inviata al Comune almeno cinque giorni prima della data di inizio.

**Articolo 12.
Norme finali ed entrata in vigore.**

Per quanto non previsto dal presente piano si applica la L.R. 29/05.

Il presente piano entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il presente piano produrrà i suoi effetti fino all'emanazione di nuove disposizioni normative e al loro recepimento nell'ordinamento di questo Comune.